

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2024.

**Modifiche alle «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019.** (Delibera n. 382/2024)

## II DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *a*) e comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e di richiedere, con le modalità e nei termini stabiliti dalle predette disposizioni, l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, come modificato dal provvedimento del 1° agosto 2023;

Considerato il contenuto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (*Guidelines* EBA/2021/16), adottati il 16 dicembre 2021, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo;

Considerata l'esigenza della Banca d'Italia di disporre di segnalazioni periodiche da parte dei soggetti obbligati a supporto della propria attività di analisi dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo degli intermediari vigilati;

EMANA:

l'unito atto di modifica delle «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019. Il presente provvedimento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

*Il Governatore:* PANETTA

ALLEGATO

### Art. 1.

Dopo la Parte settima (La valutazione dei rischi di riciclaggio), è inserita la seguente parte:

#### «Parte ottava

#### Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

I destinatari trasmettono con cadenza annuale alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nell'allegato 2 («Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio»).

Le segnalazioni sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e hanno come periodo di riferimento il precedente anno solare.

Esse sono inviate secondo le modalità indicate nell'allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).»

### Art. 2.

Dopo l'allegato (che viene contestualmente rinominato allegato 1) è inserito il seguente allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).

AVVERTENZA:

*Il testo integrale del presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 2 («Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio»), è pubblicato sul sito della Banca d'Italia ed è consultabile all'indirizzo: [https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/archivio-norme/disposizioni-organizzazione/2024/Provvedimento\\_27\\_11\\_2024.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/archivio-norme/disposizioni-organizzazione/2024/Provvedimento_27_11_2024.pdf)*

24A06580

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA


DELIBERA 23 ottobre 2024.

**Rideterminazione della fattispecie contributiva e del termine di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione.** (Delibera n. 23292)

### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;



Visto il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto che, nella determinazione delle contribuzioni, la Consob adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Vista la delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024;

Visto l'art. 3, lettera z) della delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023, con il quale è stato determinato il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 da parte de «le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'art. 4-septies.2, comma 6 del decreto legislativo n. 58/1998 nel periodo compreso dal 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023» in misura pari a euro 5.115,00 pro-capite e con scadenza di pagamento fissata al 15 aprile 2024;

Considerato l'avvenuto svolgimento di una pubblica consultazione a valle della quale non sono pervenute segnalazioni di criticità;

Ravvisata l'opportunità di ridefinire la fattispecie contributiva «Cartolarizzazioni» prevedendo che sia tenuto al pagamento il soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) e che la misura del contributo, calcolata sempre in misura fissa, sia diversificata per tenere conto della diversa vigilanza espletata sulle operazioni di competenza della Consob ai sensi degli articoli da 6 a 9 del SECR (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 58/1998), rispetto alle cartolarizzazioni STS (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 58/1998);

Attesa conseguentemente la necessità di dover ridefinire i termini previsti per il pagamento del contributo di vigilanza dovuto dal soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) 2017/2402 (SECR), in considerazione dei tempi di esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dal soggetto designato ai sensi dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) 2017/2402 (SECR) su cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g) del medesimo regolamento, è rideterminato come segue: euro 8.000,00 per ogni operazione di competenza Consob ai sensi degli articoli da 6 a 9 del SECR (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024; euro 4.000,00 per ogni operazione di cartolarizzazione STS (Art. 4-septies.2, comma 6, lettera c) del decreto legislativo n. 58/1998) in essere alla data del 2 gennaio 2024.

2. L'art. 3, lettera z) della delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 è abrogato.

Art. 2.

1. Il termine di pagamento del contributo di vigilanza dovuto dalla categoria «Cartolarizzazioni» del 15 aprile 2024 è differito al 15 novembre 2024.

Art. 3.

1. La modalità di versamento del contributo è indicata agli articoli 4 e 6 della delibera n. 22915/2023 del 6 dicembre 2023.

Art. 4.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2024

*Il Presidente: SAVONA*

24A06522

DELIBERA 23 ottobre 2024.

**Introduzione del contributo di vigilanza dovuto dai fornitori di servizi di *Crowdfunding*.** (Delibera n. 23293)

LA COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Visto il comma 3 dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto che, nella determinazione delle contribuzioni, la Consob adotti criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Vista la delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024;

Vista la legge n. 238 del 23 dicembre 2021 (legge europea 2019-2020) ed il decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023, con i quali la normativa primaria è stata adeguata rispettivamente alla direttiva (UE) 2020/1504 ed al regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese;

Vista la delibera n. 22720 del 1° giugno 2023 con la quale la Consob ha adottato il regolamento in materia di servizi di *crowdfunding* in attuazione del regolamento (UE) n. 2020/1503 e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del TUF;

